



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 15 dicembre 2000

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Italo Pappa e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 15 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 17

#### A) RECLAMI

Reclamo del sig. Gianluca **GRAVA**, calciatore della Soc. **TERNANA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ancona-Ternana del 3/12/00 – C.U. n. 194 del 4/12/00).

Il calciatore Gianluca Grava, tesserato per la Soc. Ternana, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara comminatagli dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Ancona-Ternana del 3/12/2000.

Nel gravame si lamenta l'eccessività della sanzione in rapporto all'effettivo svolgimento dei fatti. Infatti il comportamento ascritto al reclamante si sarebbe verificato nel corso di un'azione di giuoco e nel tentativo di ostacolare l'avversario che tentava di colpire il pallone. A suo dire la sanzione inflitta appare eccessiva tenuto anche conto del fatto che il calciatore avversario, che lo aveva colpito con una testata, era stato sanzionato dal Giudice Sportivo con la squalifica di una sola giornata di gara. Il reclamante chiede pertanto la riduzione della squalifica ad una sola giornata.

La Commissione, letto il reclamo e gli atti ufficiali, effettuati ulteriori accertamenti, ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Risulta, infatti, dal rapporto dell'assistente dell'arbitro che il Grava colpì con una manata al volto il calciatore avversario mentre l'azione di gioco si svolgeva lontano dai due calciatori. Tale aspetto è stato ribadito dall'assistente dell'arbitro, il quale nel supplemento di rapporto all'uopo richiestogli da questa Commissione, ha precisato che i calciatori coinvolti nell'episodio non erano assolutamente in grado di partecipare all'azione, dato che si trovavano ancora nell'area del portiere, dopo che il pallone era stato allontanato da

un altro calciatore dell'Ancona. Inoltre, contrariamente a quanto esposto dal Grava, l'assistente fu precisato che l'episodio si era verificato nell'area dell'Ancona e non in quella della Ternana.

E' pertanto assolutamente indiscutibile che il Grava non colpì l'avversario "nel tentativo di ostacolare un'azione di gioco" come sostenuto nel ricorso.

Appare dunque corretta la decisione del Giudice Sportivo che, nel quantificare la sanzione ha tenuto esattamente conto del fatto che la condotta del Grava non era collegabile ad una azione di giuoco.

Premesso quanto sopra, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Andrea **DOSSENA** (gara Campionato Primavera Vicenza-Verona del 2/12/00 – C.U. n. 196 del 5/12/00).

Avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo Aggiunto al calciatore Andrea Dossena, tesserato per la Società Verona, in relazione alla gara del Campionato Primavera Vicenza-Verona del 2.12.2000 (C.U. n. 196 del 5.12.2000), ha proposto tempestivo e motivato reclamo la Società di appartenenza.

Nel gravame si lamenta l'eccessività della sanzione, in relazione a quanto effettivamente accaduto ed alle precedenti decisioni degli organi di Giustizia Sportiva in fattispecie analoghe. In merito alle espressioni attribuite al Dossena negli atti ufficiali, si sostiene che il calciatore non avrebbe proferito le parole "testa di"; quanto effettivamente detto andrebbe quindi interpretato come uno sfogo ed una imprecazione, priva di contenuto offensivo o comunque irraguardoso nei confronti dell'arbitro.

In conclusione si chiede, anche in considerazione dei buoni precedenti disciplinari del calciatore, la riduzione della squalifica a due giornate di gara, o in subordine la commutazione di una giornata di squalifica in sanzione più lieve.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il reclamo, ritiene che il provvedimento impugnato vada immune da censura e debba pertanto essere integralmente confermato.

La versione dell'episodio fornita dalla reclamante, che tende ovviamente a sminuire la portata offensiva delle espressioni rivolte dal Dossena al direttore di gara, è smentito dagli atti ufficiali, che nel presente procedimento hanno valore di prova privilegiata.

Da rapporto dell'arbitro si evince infatti che il Dossena, nell'abbandonare il campo dopo il provvedimento di espulsione, ebbe a proferire all'indirizzo del direttore di gara frasi di significato inequivocabile, esattamente qualificate come irraguardose ed ingiuriose dal primo Giudice.

La condotta sopra descritta è stata sempre sanzionata con due giornate di squalifica, mentre l'espulsione conseguente a due ammonizioni inflitte per infrazioni della stessa indole, comporta l'applicazione automatica di un'altra giornata di squalifica ai sensi dell'art. 9 n. 8 ter del C.G.S.

La sanzione inflitta al Dossena è quindi congrua e non suscettibile di riduzione.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo della Soc. Verona e dispone l'incameramento della tassa relativa.

## **B) DEFERIMENTI**

## **DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Soc. PIACENZA:** violazione art. 6 comma 3 C.G.S. (gara Piacenza-Torino del 29/10/00).

Con provvedimento del 10/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Piacenza per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori in occasione della gara Piacenza-Torino del 29/10/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Piacenza non ha fatto pervenire memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpata e la sua condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori della Società deferita è sanzionabile. L'art. 6, comma 3, del C.G.S., infatti, sancisce la responsabilità oggettiva delle Società per l'operato e la condotta dei propri tifosi: e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F. Quest'ultima norma precisa che "le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi da gioco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio".

Nel caso in questione, la condotta ascritta ai sostenitori dell'incolpata (prima dell'inizio della gara, esplosione di circa 10 mortaretti; al termine della gara, ingiurie ad un calciatore della squadra avversaria che si apprestava a salire sul pulmann della propria squadra) costituisce turbamento dell'ordine pubblico e quindi integra la violazione contestata.

In relazione alla portata dei fatti, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 5.000.000 alla Soc. Piacenza.

sig. **Vincenzo MATARRESE** – Presidente Soc. **Bari:** violazione art. 1 comma 3 C.G.S.;

**Soc. BARI:** violazione art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta (gara Bari-Parma del 5/11/00).

Con provvedimento del 17/11/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Vincenzo Matarrese, Presidente della Soc. Bari, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 3 C.G.S., per avere, dopo la gara Bari-Parma del 5/11/00, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione degli ufficiali di gara, nonché la Soc. Bari, per rispondere della violazione di cui all'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini stabiliti nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha inviato una memoria difensiva nella quale afferma di non avere avuto alcuna intenzione di offendere gli assistenti dell'arbitro e chiede l'applicazione di una sanzione minima.

All'odierna riunione, è comparso il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo la responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di lire 10.000.000 ciascuno.

E' altresì comparso il rappresentante degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni contenute negli articoli pubblicati sui quotidiani "Il Corriere dello Sport-Stadio" e "La Gazzetta dello Sport" del 6/11/2000 sono censurabili.

Affermare che “c’è stata anche un po’ di malafede da parte dei guardalinee” travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione nei confronti degli ufficiali di gara.

Le dichiarazioni del Matarrese, pertanto, integrano gli estremi dell’infrazione contestata e devono essere sanzionate nella misura indicata in dispositivo.

Alla responsabilità del Matarrese consegue quella diretta della Società di appartenenza, per la quale si ritiene congrua la sanzione in seguito indicata.

Per questi motivi, la Commissione delibera di infliggere a Vincenzo Matarrese la sanzione dell’ammenda di lire 10.000.000 ed alla Soc. Bari quella dell’ammenda di lire 10.000.000.

Soc. TERNANA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.;

Soc. TORINO: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Torino-Ternana del 22/10/00).

Con provvedimento del 23/10/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Torino e la Soc. Ternana per violazione dell’art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Torino-Ternana del 22/10/2000.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, ambedue le Società hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dalla Soc. Torino si rileva che il comportamento dei propri tifosi sarebbe stato determinato dalla grave provocazione dei sostenitori avversari. Conseguentemente, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. In quella presentata dalla Soc. Ternana si mette in evidenza il fattivo comportamento della Società e dei suoi sostenitori organizzati nell’individuare e segnalare alle Forze dell’Ordine l’autore del lancio della bomba carta. Inoltre la Società ha prodotto copia di lettera raccomandata di diffida indirizzata al presunto autore del lancio per il risarcimento dei danni. La Società conclude chiedendo che, in applicazione dell’art. 6 ter comma 6 del C.G.S. venga riconosciuta l’attenuante per la fattiva collaborazione prestata dalla Società per l’individuazione dei responsabili del fatto violento.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la condanna alla sanzione dell’ammenda di lire 10.000.000 per la Soc. Torino e di lire 50.000.000 per la Soc. Ternana. Per quest’ultima il Procuratore Federale ha precisato che la richiesta di una giornata di squalifica del campo astrattamente applicabile, è stata ridotta a pena pecuniaria in conseguenza del riconoscimento dell’attenuante della fattiva collaborazione nelle indagini da parte della Società.

La Commissione, esaminati gli atti, lette le memorie, sentiti il Procuratore Federale ed il rappresentante della Soc. Torino, rileva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile.

Va rilevato che, per quanto riguarda la Soc. Ternana, la condotta ascritta ai suoi sostenitori, sebbene concretatasi in un unico episodio, ha assunto connotati di estrema gravità. Risulta infatti che gli stessi hanno lanciato sulla pista “qualcosa di più di un semplice petardo, forse una bomba carta” che produceva una fortissima deflagrazione e provocava lo svenimento di un addetto la campo al quale venivano diagnosticate “sospette lesioni acustiche bilaterali”.

La Commissione condivide in proposito l'affermazione del Procuratore Federale circa l'astratta applicabilità della squalifica del campo; atteso peraltro il fattivo comportamento nell'individuazione del responsabile ad opera di persone facenti parte di un centro di coordinamento di tifosi collegato con la Soc. Ternana, comportamento riconosciuto dal Procuratore Federale, va applicata all'incolpata l'attenuante dell'art. 6 ter comma 6 C.G.S. Per quanto riguarda la Soc. Torino, la condotta dei suoi sostenitori, che hanno divelto diversi seggiolini lanciandoli contro i sostenitori ospiti costituisce manifestazione di violenza potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica.

Va peraltro considerata, nella determinazione della sanzione, l'attenuante della provocazione, costituita dal lancio della bomba carta da parte di tifosi ternani all'indirizzo di un addetto alla rimozione degli striscioni del Torino.

In relazione alla portata dei fatti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000 alla Soc. Torino e di lire 50.000.000 alla Soc. Ternana.

Soc. LECCE: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F.

Soc. ROMA: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Lecce-Roma del 15/10/00).

Con provvedimento del 25/10/2000, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Lecce e la Soc. Roma per violazione dell'art. 6, comma 3, del C.G.S., in relazione all'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F., per il comportamento tenuto dai loro sostenitori in occasione della gara Lecce-Roma del 15/10/2000.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, soltanto la Società Lecce ha fatto pervenire memoria difensiva. Nella stessa si rileva che il lancio di bottigliette di plastica sarebbe già stato sanzionato dal Giudice Sportivo, mentre il lancio di un fumogeno non avrebbe provocato alcuna conseguenza lesiva. Pertanto, si chiede il proscioglimento dall'addebito relativo al lancio di bottigliette e l'applicazione della sanzione minima per il lancio del fumogeno.

Alla riunione odierna, è comparso il solo Procuratore Federale, il quale per quanto riguarda il Lecce ha limitato le sue richieste con riferimento ai capi 1) e 2) dell'atto di deferimento, essendo stati già sanzionati dal Giudice Sportivo i lanci contestati al capo 3 del deferimento. In relazione a tali comportamenti ha chiesto la dichiarazione della responsabilità delle incolpate e la loro condanna alla sanzione dell'ammenda di lire 4.000.000 per la Soc. Lecce e di lire 2.000.000 per la Soc. Roma.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il lancio di bottigliette di plastica verificatosi al 46° del secondo tempo è già stato sanzionato dal Giudice Sportivo (C.U. 128 del 17/10/2000), come del resto puntualizzato dal Procuratore Federale.

Nel merito, la Commissione osserva che il comportamento posto in essere dai sostenitori delle Società deferite è sanzionabile ai sensi dell'art. 6 comma 3 del C.G.S. in relazione a quanto dispone l'art. 62, n. 2, delle N.O.I.F.

Le condotte ascritte ai sostenitori delle incolpate (reciproci lanci di bottigliette di plastica tra le opposte tifoserie; lancio di un fumogeno acceso che ricadeva nel settore destinato ai sostenitori ospiti da parte dei tifosi della Soc. Lecce) rappresentano manifestazioni di violenza potenzialmente pericolose per l'incolumità pubblica, che la Commissione ha già avuto modo più volte di sanzionare, in conformità con l'orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

In relazione alla portata dei fatti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

Nel determinare la sanzione a carico della Soc. Lecce va tenuto conto della continuazione rispetto alle condotte già punite dal Giudice Sportivo.

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di lire 3.000.000 alla Soc. Lecce e quella di lire 2.000.000 alla Soc. Roma.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 27 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro